



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale – Parte Economica

DETERMINAZIONE n. 165 del 02/03/2011

OGGETTO: Liquidazione indennità premio di fine servizio in favore dell'ex dipendente Leonzio Celeste Anna, per il periodo di servizio prestato in qualità di operaio giornaliero.

L'anno **duemilaundici** il giorno **2** del mese di **marzo** alle ore **9,00**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31/12/2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che la dipendente di ruolo Leonzio Celeste Anna è stata collocata a riposo con decorrenza 1.03.2011 come da determinazione 1° Sett ore n. 397 del 18.06.2010;

RILEVATO che la stessa, prima di essere iscritta all'INADEL, ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Ortona in qualità di "Operaio servizi vari" dal 1.09.1983 al 31.05.1990;

RILEVATO che il suddetto periodo, ai fini della liquidazione dell'indennità "Premio Servizio INADEL" (legge 8.3.68 n° 152), non è valutabile tant'è che detta indennità premio di servizio verrà liquidata dall'INPDAP solo in relazione al servizio prestato dal 01.06.1990 al 28.02.2011;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con propria sentenza n° 208 del 1986, esprimendosi nel merito della questione di che trattasi ha affermato, dichiarando nel contempo incostituzionale la correlata normativa, che per il servizio prestato dal dipendente non di ruolo, in esito di passaggio in ruolo, non è possibile opporre il fatto che sia consentito di riscattare ai fini del diritto all'indennità premio di servizio il periodo di servizio pre - ruolo in quanto la legge 152 del 68 non ha inteso modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo e non ha inteso sostituire l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C.F.S. n° 207 del 1947 con il beneficio, accordato dall'art. 12 di riscattare con contributo a esclusivo carico del dipendente il periodo di servizio antecedente prestato come dipendente non di ruolo e pertanto, la possibilità di riscatto non può precludere il diritto al conseguimento dell'indennità di fine servizio. Peraltro, la Corte ha precisato che essendo l'indennità di fine rapporto una retribuzione differita e poiché la stessa deve essere proporzionale alla durata del lavoro prestato e che la normativa (art. 9, 4° e 5° comma del citato D.L.C.P.S. n° 207) non era costituzionalmente legittima in quanto a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro conseguito dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo, non può prefigurarsi la perdita dell'indennità di fine rapporto anche perché è contraddittorio instaurare una specie di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo) e la perdita di una parte (ancorchè differita) del complesso per il lavoro prestato;

CONSIDERATO che il trattamento economico relativo agli ultimi 12 mesi di servizio (periodo 1.03.2010–28.02.2011) che deve essere preso a base per il calcolo dell'indennità di fine rapporto è il seguente:

- STIPENDIO BASE	€	17.539,68
- Ind. Spec. di qualifica	€	64,56
- I.V.C. x 13	€	142,48
- 13^ MENSILITA'	€	1.461,64
Totale	€	19.208,36

e che pertanto, la misura della indennità di fine rapporto per il periodo dal 1.09.1983 al 31.05.1990 corrispondente ad anni 7 è così determinata: € 19.208,36 x 80% : 15 x 7 = € 7.171,15;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione dell'I.P.S. in favore dell'ex - dipendente Leonzio Celeste Anna;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente Leonzio Celeste Anna, l'indennità di fine servizio spettante a seguito del collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 01.03.2011, nella misura di € 7.171,15 calcolata con le modalità previste dall'INPDAP (ex INADEL);
2. Imputare la spesa di € 7.171,15 al Capitolo 00560 del Bilancio 2011 "Emolumenti al personale addetto alla Segreteria Generale, personale ecc.".
- 3.

Il Compilatore
(A.B.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 4 marzo 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993